

DETERMINA DIRIGENZIALE

***CH - SEZIONE QUALITÀ DELL'ARIA ED EMISSIONI IN
ATMOSFERA***

N° 945 del 03/09/2018

Oggetto:	PROCEDURA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT A) D.LGS 50/2016 MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA PER L'AFFIDAMENTO DEL RIFACIMENTO DEL PORTALE SIRA PER LA TRASMISSIONE ED ELABORAZIONE DATI DELLA QUALITÀ DELL'ARIA DELLA REGIONE ABRUZZO
-----------------	--

Estensore	Sebastiano Bianco
Responsabile del Procedimento	Sebastiano Bianco
Posizione Organizzativa	

VISTA la delibera del Direttore Generale n. 85/2016 che approva lo schema di convenzione tra ARTA e Regione Abruzzo denominato "Atto di convenzione per il trasferimento di fondi e la gestione ed il funzionamento della Rete Regionale di Qualità dell'Aria";

VISTA la delibera del Direttore Generale n. 12/2017 che modifica la delibera n. 85/2016 sopra richiamata individuando quale RUP per l'attuazione della convenzione il dr. Sebastiano Bianco Dirigente della Sezione Qualità dell'Aria del Distretto di Chieti;

CONSIDERATO che la convezione suddetta affida all'ARTA la gestione dell'intera rete regionale della qualità dell'aria composta da n. 16 centraline più una stazione meteo, assegnando i fondi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria per il periodo 1 dicembre 2016-31 dicembre 2017;

VISTA la delibera del Direttore Generale n. 62 del 30.06.2017 con cui si assegnano al Dirigente della Sezione Qualità dell'Aria del Distretto di Chieti le risorse finanziarie e l'autonomo potere di spesa limitatamente ad alcuni capitoli di spesa tra i quali il 09.08.01.03.60.1 del bilancio 2017-2019;

DATO ATTO che nella convenzione suddetta è stabilito che preciso compito dell'Agenzia sia la predisposizione della gara per l'affidamento della fornitura di un software necessario alla trasmissione ed elaborazione dei dati, manutenzione Sira e attività connesse alla elaborazione e trasmissione dati, compresi istallazione, manutenzione di startup software;

VISTA la Legge istitutiva dell'Arta che indica il Sistema Informativo Regionale Ambientale (SIRA) quale struttura a cui competono la raccolta e l'elaborazione dei dati ambientali provenienti dalle stazioni fisse di monitoraggio sul territorio regionale;

TENUTO CONTO che rispetto al software fornito nel 2007 la rete di monitoraggio è raddoppiata ed è stata affidata all'Arta nel 2016 mentre la parte deputata alla visualizzazione dei dati della qualità dell'aria è sottodimensionata;

CHE è stato richiesto con nota prot. 24493 del 26.09.2017 ad ARPA Toscana di fornire in convenzione un supporto per l'adeguamento del portale ma l'ente interpellato ha risposto con nota prot.29218/2017 di non poter assumere ulteriori impegni a causa della grave carenza di personale;

VISTA la nota del Rup prot. 37782 del 22.12.2017 (allegata al presente atto) con cui si invia il Capitolato Speciale nel quale sono specificate la composizione della rete regionale di qualità dell'aria, l'attuale sistema di visualizzazione dati e le specifiche necessità di pubblicazione e le informazioni che deve garantire il nuovo portale oggetto della gara;

RAVVISATO in merito che, da una verifica eseguita sulla apposita piattaforma telematica, il prodotto non risulta allo stato presente nelle convenzioni Consip Spa attive, come da stampa agli atti;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 26, comma 3 della legge 23.12.1999, n. 488 «*Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile*



2002, n. 101»;

VISTO il Decreto Legge n.95 del 06.07.2012, convertito in legge con modificazioni Legge n.135 del 07.08.2012, che prevede all'art.1 comma 1 che i contratti stipulati in violazione dell'art.26, comma 3, della legge 23.12.1999 n.488 *“sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. Ai fini della determinazione del danno erariale si tiene conto anche della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello indicato nel contratto”*;

CONSIDERATO che la citata Legge 135/2012 prevede all'art. 1, comma 3, che *“Le Amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell'art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione”*;

VISTO il disposto dell'art. 1, c. 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'articolo 1 commi 502 e 503 della legge n° 208/2015 *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”* (legge di stabilità 2016), in virtù del quale, per gli acquisti di importo compreso tra 1.000 euro e la soglia comunitaria, le amministrazioni pubbliche di cui all'art.449 della stessa legge sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della P.A. ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art.328 del D.P.R. n.327/2010;

VISTO l'articolo 1, comma 510, della legge n. 208 del 28 dicembre 2015, secondo cui *“Le amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate da Consip SpA, ovvero dalle centrali di committenza regionali, possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall'organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei conti, qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali”*;

VISTO l'articolo 1, comma 512, della legge n. 208 del 28 dicembre 2015, in base al quale per razionalizzare la spesa per acquisti di beni e servizi informatici le amministrazioni pubbliche e le società inserite nell'elenco Istat devono rivolgersi esclusivamente a Consip e agli altri soggetti aggregatori, in particolare quelli regionali;

VISTA la circolare di Agid n. 2 del 24 giugno 2016 con cui si chiarisce, all'art. 4 lett. D), che la disposizione di cui al comma 512 richiede di ricorrere agli strumenti di acquisto e di negoziazione disponibili presso Consip e i soggetti aggregatori e tra questi ricomprende anche il Mepa;

CONSIDERATO che è stato approvato dal Consiglio dei Ministri n. 112 del 15 aprile 2016 il nuovo Codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;



VISTO D.Lgs 56 del 19 aprile 2017 entrato in vigore il 20 maggio 2017 che apporta alcune modifiche al Codice dei Contratti;

VISTA la determina 1268 del 28.12.2017 con cui è stato approvato un avviso pubblico in base alle Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016 in base alle quali l'individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata sotto soglia comunitaria ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett b) del D.Lgs 50/2016 avviene tramite indagini di mercato effettuate dalla stazione appaltante mediante avviso pubblicato sul proprio profilo del committente per un periodo non inferiore a 15 gg;

VISTO l'avviso per manifestazione d'interesse pubblicata dal 29 dicembre 2017 al 19 gennaio 2018;

VISTI i requisiti speciali di capacità economica e tecnico-professionale:

1. fatturato globale minimo annuo riferito agli ultimi tre esercizi (triennio 2014-2015-2016) pari o superiore all'importo di € 20.000,00;
2. aver svolto a favore di pubbliche amministrazioni o privati nel corso del triennio antecedente alla data di pubblicazione della presente, servizi analoghi a quelli oggetto di gara, con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari dei servizi stessi (intendendosi per fornitura analoga quella di sistemi di raccolta, elaborazione, trasmissione e pubblicazione dei dati relativi al controllo dell'inquinamento atmosferico, agli inquinanti dell'aria – per i quali la normativa italiana abbia fissato dei limiti o degli obiettivi di qualità.- e per la cui misurazione vengano utilizzati analizzatori e sistemi di analisi ufficiali e riconosciuti da norme Europee e realizzazione di applicazione web in html 5);

TENUTO CONTO che alla data di scadenza fissata nella manifestazione d'interesse sono pervenute le domande delle seguenti ditte: Ideait srl, Cloud4Business srl, Argonet srl, Hexcogito srl, MS3 srl, Menereva srl, Lan System srl, Depp srl, Gebsoftware srl;

VISTI i principi di economicità consistente nell'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto e il principio di efficacia consistente nella congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati;

CONSIDERATO che il Rup ha ritenuto di approfondire il possesso dei requisiti speciali dichiarati dalle ditte suddette inviando le note prot 6446, 6433,6465, 6472, 6417, 6415, 6424,6469 e 6426 del 15 febbraio 2018 chiedendo di attestare le precedenti forniture in relazione agli stringenti requisiti tecnico- professionali previsti, data la specificità e il contenuto altamente tecnologico del servizio da affidare;

CHE alla nota sopracitata hanno risposto solo n. 3 ditte tra quelle che avevano originariamente manifestato interesse: Menerva srl, MS3 srl e Cloudbusiness srl;

CHE la ditta Menerva srl ha fornito le migliori referenze e le giustificazioni più stringenti rispetto ai requisiti tecnico organizzativi richiesti;

VISTA la nota prot 11203 del 20.03.2018 con cui si chiede alla ditta Menerva srl di fornire un preventivo per il servizio in oggetto allegando il Capitolato Tecnico;



DATO ATTO che la ditta Menerva srl non ha risposto alla richiesta ma, sentita per le vie brevi, ha confermato che non avrebbe formulato alcuna offerta perché non interessati alla programmazione su sistemi operativi Linux;

VISTA la risposta della MS3 prot 7466/2018 con cui si specificano alcune competenze tecniche ma si comunica che, pur non avendo specifiche referenze su sistemi di controllo dell'inquinamento atmosferico, ha referenze su sistemi complessi di elaborazione dati e elaborazioni web;

VISTA la nota prot 15379/2018 con cui si chiede alla ditta MS3 srl di fornire un preventivo per il servizio in oggetto allegando il Capitolato Tecnico;

VISTA la risposta della ditta MS3 del 16.04.2018 con cui non si offre il preventivo richiesto ma si rileva la necessità di un sopralluogo tecnico;

DATO ATTO che la ditta MS3 ha effettuato un sopralluogo tecnico il giorno 2.05.2018 alla presenza dei tecnici Arta Sinibaldo Di Tommaso e Antonio Salini confermando di non essere in possesso delle specifica competenza richiesta;

VISTA la risposta alla nota del Rup pro 6469/2018 inviata dalla ditta CloudBusiness srl prot 8073/2018 consistente in nota di referenze dell'Arpa Toscana relativa, però, a un'App e non a quanto richiesto nel Capitolato Tecnico;

CONSIDERATO, peraltro, che le componenti essenziali del sistema ARPAT, come ribadito dalla stessa Arpa Toscana nella nota prot. 29218/2017 sopra citata, sono state sviluppate solamente con l'ausilio di risorse interne e, quindi, l'unica referenza tecnica a comprova del requisito speciale richiesto prodotta dalla ditta CloudBusines srl non è pertinente a quanto stabilito nel Capitolato Tecnico;

VISTA la documentazione inviata, successivamente, dalla ditta CloudBusiness con nota prot 26662 del 21.06.2018 da cui si desume un'esperienza e delle referenze attinenti a lavori e servizi (portali web per gestione certificati on line, tributi, gestione trasparenza per Comuni ecc...) non assimilabili allo specifico servizio da affidare;

DATO ATTO che in videoconferenza via SKYPE in data 11 giugno 2018 il dr Antonio Salini ha illustrato alla ditta CloudBusiness srl la struttura di rete dell'Arta, le modalità di acquisizione dalle centraline della qualità dell'aria ai vari server distrettuali, il flusso necessario alla pubblicazione sul Portale SIRA e le relative esigenze specifiche di legge;

CHE dalla videoconferenza è emerso che la ditta CloudBusiness non possiede esperienza adeguata precedente in merito alle attività previste nel Capitolato Tecnico;

RITENUTO di revocare la procedura cig. ZF72182F91 in quanto nessuno operatore economico selezionato in base all'avviso pubblicato ha dimostrato di possedere i requisiti tecnico professionali richiesti e necessari per svolgere il servizio in oggetto di alto contenuto tecnologico;

CONSIDERATO che il servizio di che trattasi è obbligatorio per l'Arta in quanto previsto dalla Legge 155/2010, oltre che dal Dlgs 33/2013;



CHE, attualmente, il portale della pubblicazione dei dati della qualità dell'aria è fuori servizio e privo di manutenzione e che il Ministero dell'Ambiente ha sollecitato la trasmissione dei dati della qualità dell'aria;

CHE l'Arta non è in grado al momento di soddisfare la richiesta del Ministero dell'Ambiente e risulta inadempiente agli obblighi di legge;

CHE anche nella Convezione con la Regione Abruzzo, approvata con DGR n. 708 del 15.11.2016, è previsto che l'Arta pubblichi i dati relativi al monitoraggio della rete della qualità dell'aria e trasmetta, per tramite della Regione, al Ministero i dati stessi;

CHE l'inadempienza dell'Arta coinvolgerebbe anche la Regione Abruzzo con tutte le conseguenze del caso;

DATO ATTO che il Rup nei mesi precedenti, al fine di evitare disservizi e inadempienze, ha svolto delle indagini di mercato confrontandosi con altre ARPA e altri Enti, anche mediante ricerche sul Mepa, acquisendo informazioni, dati, documenti volti a identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni e la platea dei potenziali affidatari ;

RILEVATO che sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (M.E.P.A.) è disponibile il metaprodotto all'interno del bando Bando "Servizi – Servizi per Information Communication Technology";

RILEVATO che a seguito delle indagini di mercato è stata individuata la ditta Tab Consulting abilitata al Bando d'interesse;

DATO ATTO che con nota 20125/2018 il Rup ha chiesto alla ditta, come sopra individuata, un preventivo per il portale per la visualizzazione dei dati delle rete regionale di monitoraggio della qualità dell'aria, allegando il Capitolato Speciale e chiedendo di fornire indicazioni sui requisiti di capacità tecnico professionale previsti nella determina 1286/2017;

VISTA la nota prot. 21697/2018 con cui la ditta Tab Consulting fornisce un preventivo di € 34.000,00 per il servizio richiesto e dichiara le referenze relative al requisito di capacità tecnico professionale;

VISTO l'art.36 comma 2 lett b), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 (Nuovo codice degli appalti) e s.m. i.;

VISTO l'art.37 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 ribadisce l'obbligo per le stazioni appaltanti "di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa";

CHE non è ancora vigente il sistema di qualificazione previsto dall'art. 38 del Dlgs 50/2016;

CHE il legislatore ha ritenuto di dare preferenza a procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione, come stabilisce l'art. 58 del Dlgs 50/2016;

DATO ATTO che i principi posti dall'art. 30 del Dlgs 50/2016 sono integralmente garantiti e rispettati mediante il ricorso al MePa, gestito da Consip S.p.A., in quanto l'apertura iniziale del mercato è assicurata dall'accreditamento degli operatori economici nel mercato



elettronico da parte di Consip;

TENUTO CONTO che la ditta Tab Consulting possiede i requisiti richiesti nella determina a contrarre 1268/2017, che si intendono qui integralmente richiamati, che il servizio offerto risponde all'interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare, che la ditta offre un prezzo congruo in rapporto alla qualità della prestazione, in quanto inferiore a quello previsto a base d'asta nella determina 1268/2017, e che è stato rispettato il principio di rotazione;

CHE non sussistono rischi di natura interferenziale per cui non è necessario allegare il DUVRI, come specificato dal RUP nella nota prot. 37782 del 22.12.2017;

RITENUTO, per tutte le motivazioni sopra riportate, di procedere all'indizione di una procedura ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs.50/2016 mediante trattativa diretta sul MEPA invitando la ditta Tab Consulting, abilitata al Bando "Servizi per Information Communication Technology", per l'affidamento del servizio descritto nell'allegato Capitolato;

RITENUTO di approvare il Capitolato Speciale;

STABILITO di non chiedere la costituzione delle garanzie provvisoria e definitiva ai sensi degli art. 93 e 103 Dlgs 50/2016;

DARE ATTO dell'inesistenza di cause di incompatibilità o conflitti di interesse del firmatario del presente provvedimento, ai sensi di quanto previsto dal codice di comportamento e dalla legge anticorruzione;

DATO ATTO che con Deliberazione del Direttore Generale n. 2 del 18/01/2018 è stato adottato il Bilancio di Previsione 2018-2020, di A.R.T.A. Abruzzo;

DATO ATTO che La Deliberazione del Direttore Generale n. 64 del 28/06/2018 è stata approvata la prima variazione al Bilancio di Previsione 2018 - 2020 di ARTA Abruzzo;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 13 della L.R. 3/2002, non essendo ancora approvato dalla Regione Abruzzo il Bilancio di previsione 2018 dell'Agenzia ed essendo l'ARTA in esercizio provvisorio, attualmente si possono operare impegni di spesa sul bilancio medesimo limitatamente ai dodicesimi previsti da ciascun macroaggregato/capitolo ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria ove si tratti di spese obbligatorie tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o pagamento frazionato in dodicesimi;

VISTA la necessità e l'urgenza di procedere per le motivazioni suddette;

RITENUTO di imputare la somma complessiva di €41.480,00, iva compresa, sul capitolo 09.08.7.05.615.3 denominato "Qualità dell'aria Attrezzature SIRA" del bilancio finanziario 2018 – giusto impegno 2017/1/586/1 che presenta adeguata disponibilità **CIG 760917168C**;

DETERMINA

1.di revocare la procedura di cui al CIG ZF72182F91 per le motivazioni indicate in narrativa.

2.di procedere per tutte le motivazioni sopra riportate, all'indizione di una procedura ai sensi



dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs.50/2016 mediante trattativa diretta sul MEPA invitando la ditta Tab Consulting, abilitata al Bando “*Servizi per Information Communication Technology*”, per l'affidamento del servizio descritto nell'allegato Capitolato;

3.di stabilire che non sussistono rischi di natura interferenziale per cui non è necessario allegare il DUVRI, come specificato dal RUP nella nota prot. 37782 del 22.12.2017;

4.di approvare i seguenti atti di gara: Capitolato Speciale;

5. dare atto dell'inesistenza di cause di incompatibilità o conflitti di interesse del firmatario del presente provvedimento, ai sensi di quanto previsto dal codice di comportamento e dalla legge anticorruzione;

6.di imputare la somma complessiva di €41.480,00, iva compresa, sul capitolo 09.08.7.05.615.3 denominato “Qualità dell'aria Attrezzature SIRA” del bilancio finanziario 2018 – giusto impegno 2017/1/586/1 che presenta adeguata disponibilità **CIG 760917168C**;

7.di dare atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa prevista

Il Rup

Dr. Sebastiano Bianco

Data, 03/09/2018

Il Dirigente della Sezione
BIANCO SEBASTIANO / INFOCERT SPA

